



Associazione "Emanuele Celesia"

Verbale delle Assemblee Ordinaria e Straordinaria
tenutesi Sabato 27 aprile 2024 presso Palazzo Ricci in Finalborgo

Facendo seguito alla prima convocazione prevista per il giorno sabato 27 aprile 2024 alle ore 9,00 si è regolarmente tenuta in seconda convocazione alle ore 14,30 presso la sala al primo piano di Palazzo Ricci a Finalborgo, l'Assemblea Ordinaria per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Presentazione del nuovo presidente dell'associazione
2. Attività realizzate nell'ultimo anno: progetti, iniziative e pubblicazioni
3. Programma per l'annualità 2024/2025: progetti, iniziative e pubblicazioni
4. Approvazione bilancio
5. Varie ed eventuali (tra cui la surroga di un membro del direttivo)

Erano presenti 14 soci: Roberta Grossi, Grazia Mendaro, Mario Berruti, Antonio Narice, Flavio Menardi Noguera, Giuseppe Testa, Ezio Firpo, Giovanna Fechino, Carlo Brignone, Bruno Poggi, Ivo Bassignana, Elisa Rocca, Tecla Trotta, Carlo Accornero.

Hanno presentato regolari deleghe 5 soci: Nicola Berruti, Isabella Maculotti, Giovanni Murialdo, Renato Garulla, Beatriz Acosta.

Verificata la validità dell'assemblea ordinaria si è passato a discutere e illustrare i punti all'ordine del giorno.

Il vicepresidente Mario Berruti ha ricordato la storia dell'Associazione dal momento della sua fondazione nel lontano 2010 ad oggi, sintetizzando i risultati raggiunti nell'arco di dodici anni sotto la presidenza di Giuseppe Testa che, avendo deciso di partecipare alle prossime elezioni amministrative, ha dovuto dimettersi. Lo stesso Giuseppe Testa è intervenuto garantendo che continuerà a collaborare alla vita culturale dell'associazione ed è stato calorosamente ringraziato da tutti gli intervenuti per l'impegno profuso nei confronti del sodalizio.

Ha poi comunicato all'assemblea come, nella seduta del direttivo del 9 maggio scorso, Roberta Grossi sia stata nominata nuovo presidente dell'Associazione Emanuele Celesia Amici della Biblioteca e del Museo del Finale. A Roberta Grossi che ha assunto responsabilità, compiti e obblighi previsti per il presidente dall'art. 11 dello Statuto, è stata altresì riconosciuta la facoltà di operare sul conto corrente bancario dell'associazione senza limiti di importi.

Roberta Grossi ha ringraziato per l'incarico conferitogli ed ha espresso sentimenti di grande soddisfazione per l'operato dell'Associazione, per il metodo di lavoro e per la qualità dei rapporti che intercorrono tra i componenti del direttivo di cui già faceva parte.

Ha poi illustrato nel dettaglio le numerose iniziative realizzate dall'associazione fino ad oggi:

Nel 2023:

22 aprile presentazione del libro *Gli ospedali del Finale* di Mauro Berruti e Antonio Narice a Palazzo Ricci

20 maggio presentazione del libro *Prebuggiun* di Laura Brattel a Ca' di Nì

27 maggio presentazione del libro *La città di Finalmarina attraverso i verbali de Consiglio e della Giunta* di Bruno Poggi in Sala Gallesio

Dal 27 maggio mostra al Teatro Aycardi *Nobili a teatro personaggi finalesi dall'album fotografico De Raymondi*



Associazione "Emanuele Celesia"

- 11 giugno presentazione del *Quadrifoglio artistico* a Ca' di Nì
17 giugno presentazione del libro *La memoria ritrovata* di Paolo Giardelli a Ca' di Nì
23 luglio *Finale com'era* proiezione di foto d'epoca tratte dalla Banca delle immagini presso i Chiostrì di S. Caterina
24 luglio presentazione del libro *La tenuta San Bernardino* di Roberta Grossi a Ca' di Nì
2 agosto presentazione del libro *La tenuta San Bernardino* di Roberta Grossi presso la Trattoria Cucco
3 agosto presentazione libro *Storia di Carbuta* di Giuseppe Testa presso la chiesa parrocchiale della frazione
25 agosto *Varigotti com'era*, proiezione di foto d'epoca
31 agosto presentazione del libro *Una donna tante dita. Procida l'isola incantata* di Delia Cacciapuoti a Ca' di Nì
2 dicembre presentazione *Sillogi di poesia* Rosangela Panuccio a Ca' di Nì

Nel 2024:

- 3 febbraio presentazione del *Quadrifoglio* n. 29 presso il Boncardo
29 marzo presentazione del libro *La miseria di Napoli* di Jesse White Mario a cura di Danilo Bruno presso Palazzo Ricci

Ha poi ripreso la parola il vicepresidente Mario Berruti per ricordare ancora, tra le cose fatte, i due convegni sul Finale Spagnolo realizzati dall'Archivio Storico Comunale in sinergia con il Mudif e l'Associazione Celesia, grazie a una collaborazione che continuerà certamente in futuro, convegni che hanno avuto notevole successo, e che si sono tenuti, rispettivamente:

- 25 novembre 2023 *Il Finale e la Spagna (1602-1713): un secolo d'oro e di ferro*
13 aprile 2024 *Ingegneri militari nel Finale spagnolo (1602-1707)*

E' passato poi a illustrare le iniziative previste per il 2024:

- 28 aprile presentazione del libro *Gabriello Castellazzi vent'anni di impegno e passione*
4 maggio presentazione del *Quadrifoglio artistico* a Ca' di Nì

In date da stabilire:

- presentazione del libro *Il Quartiere delle Fabbriche di Finalborgo* di Mauro Berruti e Antonio Narice
presentazione del *Quadrifoglio* n. 30 (tarda estate)
presentazione del libro *I teatri di Finale. Musica, teatro e società dal 1752 al 1956* di Flavio Menardi Noguera e Italo Vescovo, con contributi di Maurizio Tarrini e Walter Barducci, di prossima pubblicazione (in autunno)
presentazione del libro sull'Uruguay di Bruno Poggi
presentazione del libro sui Cimiteri di Finale di Bruno Poggi
Infine ha ipotizzato la realizzazione di alcuni *Quadrifogli* dedicati ai comuni dell'entroterra del Finalese, sempre che le rispettive amministrazioni li approvino e li sostengano finanziariamente.

Il consigliere Antonio Narice è intervenuto sul programma 2024, ed ha proposto di realizzare, nella prossima estate, una o più serate dedicate non più alla proiezione di fotografie storiche, ma di video. I possibili argomenti di queste proiezioni potrebbero essere: filmati storici sul Finalese dell'Istituto Luce, gli animali del Finalese nelle riprese con foto-trappole dello stesso Narice, artigiani di Liguria dal fondo Vado della Banca delle Immagini.

Il segretario Flavio Menardi Noguera ha relazionato sulla convenzione tra Comune, Associazione e Istituto di Studi Liguri per la gestione dell'Archivio Storico Comunale e delle Sezioni Speciali della Biblioteca, spiegando che grazie ad essa è stato possibile garantire l'apertura al pubblico delle due istituzioni e ottenere ottimi risultati



Associazione "Emanuele Celesia"

nel lavoro culturale (oltre ai convegni storici già ricordati, le sette conferenze con audizioni a Palazzo Ricci, curate dalla Sezione Musicale di Conservazione); ha poi illustrato la situazione dei soci ricordando l'importanza dell'iscrizione e partecipazione all'attività dell'Associazione; ha poi parlato brevemente del libro *I teatri di Finale. Musica, teatro e società dal 1752 al 1956*, di prossima pubblicazione da parte dell'Associazione con il sostegno economico della Fondazione De Mari, del Comune di Finale Ligure e degli autori.

La consigliera Grazia Mendaro ha spiegato in che cosa consiste il suo lavoro presso l'Archivio Storico Comunale e le Sezioni Speciali della Biblioteca Mediateca Finalese, in termini di affluenza del pubblico, di sviluppo delle ricerche, di lavoro sui fondi speciali incorporati di recente nell'archivio (fondo De Negri e fondo dell'ospedale Ruffini), di ricomposizione dei materiali con il trasferimento della parte ancora conservata nel Palazzo Comunale presso la nuova sede nel Collegio Aycardi, di riordino degli inventari, sempre in stretta sinergia con la Soprintendenza Archivistica della Liguria. Ha illustrato in seguito anche il suo lavoro presso la Sezione Musicale di Conservazione (catalogazione dei materiali, visite guidate, ampliamento e riordino delle raccolte tra cui si profila anche la costituzione di un piccolo Museo della registrazione sonora, grazie ad alcune donazioni come quella di un bellissimo pianoforte meccanico).

Ancora il segretario Flavio Menardi Noguera ha illustrato il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione relativo al 2023, supervisionato dal consigliere Roberto Bottini, spiegandone le voci principali e mettendolo a disposizione dell'assemblea, che lo ha approvato.

Infine il socio Ezio Firpo ha dato la sua disponibilità ad entrare nel Direttivo in surroga del posto vacante per le dimissioni del presidente Giuseppe Testa, ed è stato eletto consigliere.

Immediatamente dopo, si è altresì tenuta alle ore 15,30, nella stessa sede, con gli stessi partecipanti, l'Assemblea Straordinaria dei soci per l'approvazione del nuovo Statuto sociale al fine di procedere alla iscrizione dell'Associazione Emanuele Celesia nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, ex art. 5 D.Lgs. 117/2017, cosa che era già stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria del 22 aprile 2023 ma che, nel prosieguo, non era andata a buon fine per problemi burocratici.

Verificata la presenza numerica necessaria per la regolarità dell'Assemblea Straordinaria, come previsto dallo Statuto, si è data lettura dello Statuto leggermente modificato con la definizione di "Organizzazione di Volontariato - OdV" al posto di quella di "Associazione di promozione sociale" e, dopo breve discussione, si è passati alla votazione con l'approvazione all'unanimità del nuovo testo così redatto, che viene allegato in copia al presente verbale.

Alle ore 16,00 le Assemblee vengono sciolte.

Gianni Roberto

AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE DI SAVONA

UFFICIO DISTrettUALE DI ASSESSORI

10/07/2024 428

3. col pagamento di Euro ESENTE

Il funzionario incaricato

AA

STATUTO

ART. 1- Denominazione e sede

1. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato, Associazione Emanuele Celesia - Amici della Biblioteca e del Museo del Finale, che assume la forma giuridica di associazione.
2. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, sezione Organizzazioni di Volontariato, istituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'Ente, di seguito detto "Organizzazione", ha l'obbligo di inserire l'acronimo "ODV" o la locuzione "Organizzazione di Volontariato" nella denominazione sociale e di farne uso negli atti nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
3. L'Organizzazione ha sede legale nel comune di Finale Ligure. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'organo di amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Finalità e Attività

1. L'Organizzazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale ex art. 5 del D. Lgs. 117/2017:

- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 117/2017;

In particolare le attività di interesse generale sono svolte al fine di

- far conoscere e divulgare il patrimonio storico - culturale del Finale, testimoniato anche da quanto la Biblioteca ed il Museo conservano; sensibilizzare i soggetti interessati alle tematiche della riscoperta delle radici finalesi e della tutela dei suoi beni culturali, in senso lato;
- operare, in collaborazione con le rispettive Direzioni della Biblioteca e con Museo, per il continuo miglioramento di qualità nei servizi da essi erogati; favorire l'interazione tra gli stessi e le iniziative biblioteconomiche, bibliografiche, bibliofile e museali di soggetti pubblici e/o privati, attive nel territorio finalese;
- promuovere la raccolta di mezzi finanziari necessari per contribuire sia alle pubblicazioni relative al materiale della Biblioteca e del Museo; sia favorire la sistemazione e restauro della documentazione degli Archivi Storici della Biblioteca e del Museo; sia all'acquisto di opere, documenti ed oggetti ad integrazione dei rispettivi patrimoni, ivi conservati;
- organizzare conferenze, lezioni, visite guidate, mostre, manifestazioni in genere nonché visite ad altre biblioteche e musei, archivi e laboratori di restauro, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati; favorire l'erogazione di borse di studio nonché di altri aiuti economici - (anche a favore di studiosi stranieri) - per tesi di laurea, pubblicazioni e ricerche aventi ad oggetto indagini sui materiali della Biblioteca e del Museo nonché ricerche sul "Finale" in genere;
- promuovere ogni altra iniziativa connessa alla valorizzazione, conoscenza e funzionamento della Biblioteca e del Museo del Finale.

2. Le attività dell'Organizzazione sono svolte prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.

3. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Organizzazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivida finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine, del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 3 - Attività diverse

1. L'Organizzazione può esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e dalla normativa vigente.

ART. 4 - Destinazione del patrimonio e divieto distribuzione utili

1. L'Organizzazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'Organizzazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5 - Associati, procedure di ammissione ed esclusione

1. L'Organizzazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.

2. Gli associati sono le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato ai sensi del D. Lgs. 117/17 che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.

3. È concessa la possibilità di ammettere come associati anche altri enti del Terzo settore o senza Scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato e comunque rientri nei limiti di quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.

4. L'ammissione deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'organo di amministrazione.

5. L'organo di amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera in occasione della successiva convocazione.

6. Gli associati cessano di appartenere all'Organizzazione per:

- dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
- mancato versamento della quota associativa;
- morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
- esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
2. Gli associati dell'Organizzazione hanno il diritto di:
 - partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati;
 - godere del pieno elettorato attivo e passivo;
 - essere informati sulle attività dell'Organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
 - recedere dall'appartenenza all'Organizzazione
 - esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
3. Gli associati dell'Organizzazione hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - rispettare le delibere degli organi sociali;
 - partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'Organizzazione e alla realizzazione delle attività statutarie;
 - versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito;
 - non arrecare danni morali o materiali all'Organizzazione.

ART. 7 - Volontari associati e assicurazione obbligatoria

1. L'Organizzazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
2. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
3. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'Organizzazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.
4. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
5. L'Organizzazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.
6. L'Organizzazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

ART. 8 – Organi Sociali, gratuità e durata

1. Sono organi dell'Organizzazione:
 - Assemblea degli associati;
 - Organo di amministrazione;
 - Presidente
 - Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017)
 - Organo di Revisione (eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 del D. Lgs 117/2017)
2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli dell'Organo di Controllo e dell'Organo di Revisione in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397, secondo comma, del codice civile, non può

essere attribuito nessun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

3. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

ART. 9 - Assemblea

1. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'Organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.

2. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.

3. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail.

4. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.

5. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

6. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa.

7. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati se l'Organizzazione ha un numero di associati inferiore cinquecento e di cinque associati se l'Organizzazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.

8. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'Organizzazione.

9. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'Organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

10. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

11. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'Organizzazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è valida con la presenza di almeno un terzo degli associati e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti.

12. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

14. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio e, se previsto, il bilancio sociale;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto; 539.
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 10 - Organo di amministrazione

1. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero dispari di membri deciso dall'Assemblea tra un minimo di tre ed un massimo di sette. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'organo di amministrazione governa l'Organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente, purché siano presenti e votanti più di due membri.
4. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
5. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite e-mail, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
6. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
7. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
 - elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
 - amministra l'Organizzazione;
 - predispone il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
 - realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
 - decide su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
 - accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
 - è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.
8. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 11 - Il Presidente

1. Il presidente dell'Organizzazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
2. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'Organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
4. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
5. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART 12 - Organo di controllo

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017. Può essere monocratico o in alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.
2. L'organo di controllo:
 - vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
 - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
 - al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.
 - attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
3. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - Organo di Revisione legale dei conti

1. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in casi di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

ART. 14 - Risorse

1. L'Organizzazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle attività da fonti diverse quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni, lasciti testamentari, rendite patrimoniali, attività di raccolta fondi, nonché attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs 117/2017 e ogni entrata ammessa ai sensi del D. Lgs 117/2017 e della normativa vigente.
2. L'Organizzazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'Organizzazione.

ART. 15 - Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
3. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D Lgs. 117/2017.
4. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16 - Bilancio sociale

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 17 - Libri sociali obbligatori

1. L'Organizzazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

ART. 18 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 del D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni dell'assemblea o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 19 - Statuto

1. L'Organizzazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.
2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 20 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Approvato dall'Assemblea Straordinaria del 27 Aprile 2024.

Gianni Roberto